



Bruxelles, 15.12.2015
COM(2015) 645 final

2015/0294 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

Nel contesto del dialogo UE-Cina in materia di migrazione e mobilità, l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese hanno convenuto un pacchetto di cooperazione comprendente misure nel settore della migrazione irregolare e della politica comune in materia di visti, da negoziare o adottare in due fasi interdipendenti. Nella prima fase sarà negoziato un accordo reciproco di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e gli Stati membri saranno autorizzati dalle autorità cinesi ad aprire centri per la presentazione delle domande di visto in 15 città cinesi designate a tal fine. Durante la prima fase saranno anche fissate riunioni periodiche di esperti sulla lotta contro l'immigrazione irregolare, compresa l'identificazione e la riammissione dei migranti irregolari. Nella seconda fase entrambe le parti negozieranno accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di riammissione. Tale pacchetto è stato concluso e approvato dai leader politici di entrambe le parti al 17° vertice UE-Cina del 29 giugno 2015.

Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha autorizzato l'avvio dei negoziati con la Cina per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici e ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato. I negoziati sono stati avviati il 21 settembre e condotti mediante scambio di note scritte. L'accordo è stato siglato dai capi negoziatori dell'UE e della Cina rispettivamente il 3 e il 4 novembre 2015. Gli Stati membri sono stati regolarmente informati dello stato di avanzamento dei negoziati durante le riunioni del gruppo "Visti" del Consiglio.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio¹ elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito nonché dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera.

La Cina è tra i paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto quando viaggiano verso l'area Schengen. I cittadini dell'UE a loro volta hanno bisogno di un visto per entrare in Cina.

• **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Il dialogo in materia di migrazione e mobilità tra l'UE e la Cina era stato istituito nell'ottobre 2013 e mira a consentire lo scambio di pareri sulle rispettive politiche di migrazione in linea con i quattro pilastri dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità oltre che a discutere le possibilità di cooperazione su questioni di reciproco interesse.

¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

Tenuto conto del fatto che le due parti si sono impegnate nella dichiarazione del vertice UE-Cina per completare la prima fase entro la fine del 2015 (che comprende anche l'entrata in vigore del presente accordo), la proposta di decisione relativa alla firma stabilisce l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. Considerata la necessità dell'approvazione del Parlamento europeo prima della conclusione dell'accordo, la Commissione informerà tale istituzione dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Sebbene l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 539/2001 consente agli Stati membri di concludere accordi bilaterali con paesi terzi che esonerano i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali dall'obbligo del visto, solo un accordo a livello UE può conseguire quell'effetto per tutti gli Stati membri e quindi offrire una leva per gli accordi con paesi terzi in settori correlati, come la riammissione dei migranti irregolari.

• Proporzionalità

Solo un accordo internazionale può derogare dall'obbligo generale di visto per i cittadini cinesi, necessario per conseguire gli obiettivi summenzionati.

• Scelta dello strumento

Cfr. sopra.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX-POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

n.a.

• Consultazioni delle parti interessate

Gli Stati membri sono stati consultati sia in sede di gruppo ad alto livello "Asilo" del Consiglio sia in sede di gruppo "Visti".

• Ricorso al parere di esperti

n.a.

• Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, in quanto non è previsto che tale iniziativa abbia benefici economici o sociali misurabili. Si tratta essenzialmente di un accordo politico.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

n.a.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

L'accordo istituisce il comitato misto di gestione dell'accordo che, tra le altre attività, controlla l'applicazione dello stesso nonché suggerisce modifiche o aggiunte.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La Commissione ritiene che siano stati pienamente conseguiti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle sue direttive di negoziato. Le sue disposizioni principali possono essere riassunte come segue:

Oggetto e ambito di applicazione

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità o di un lasciapassare dell'UE², e per i cittadini della Cina titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità che si recano nel territorio della controparte.

Onde garantire parità di trattamento a tutti gli Stati membri dell'UE, l'accordo dispone che la Cina può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini cinesi titolari di passaporti diplomatici il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

² Rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea, GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26-39.

Visite di alti funzionari

L'accordo prevede che i funzionari al livello almeno di viceministri del governo centrale e gli ufficiali del grado almeno di generale maggiore delle forze armate debbano informare le autorità competenti del paese da visitare per via diplomatica prima di recarsi in viaggio nel territorio di quest'ultimo per fini ufficiali.

Scambio di modelli

L'accordo prevede lo scambio di modelli di passaporti diplomatici e dei lasciapassare dell'UE entro 90 giorni dalla data della firma dell'accordo.

Applicazione territoriale

L'accordo precisa che l'esenzione dal visto per i cittadini cinesi titolari di passaporti diplomatici si applica solo ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi.

Dichiarazioni comuni

Oltre alla dichiarazione comune di cui sopra, l'accordo reca in allegato altre due dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- una dichiarazione comune sul rapporto tra il presente accordo e altri settori di cooperazione nel quadro del dialogo EU-Cina in materia di migrazione e mobilità.

Conclusioni

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione;
- approvi l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel contesto del dialogo UE-Cina in materia di migrazione e mobilità, l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese hanno convenuto un pacchetto di cooperazione comprendente misure nel settore della migrazione irregolare e della politica comune in materia di visti, incluso un accordo reciproco di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici.
- (2) Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica Popolare Cinese per la conclusione di un accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici ("l'accordo").
- (3) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 21 settembre 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla, con scambio di lettere, da parte dell'Unione il 3 novembre 2015 e da parte della Repubblica Popolare Cinese il 4 novembre 2015.
- (4) Occorre che l'accordo venga firmato e che le dichiarazioni ad esso accluse siano approvate a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio³; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

³ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Consiglio⁴; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma⁵, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁵ La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.